

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

86° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 29 MARZO 1983

Presidenza del Presidente **SEGNANA**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Autorizzazione a vendere a trattativa privata all'ospedale dei bambini "Vittore Buzzi" di Milano il locale compendio patrimoniale costituito da un'area di metri quadrati 3.550 circa, in via Castelvetro, con sovrastante manufatto » (1913)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 777, 778

SANTALCO (DC), relatore alla Commissione 777

I lavori hanno inizio alle ore 16,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Autorizzazione a vendere a trattativa privata all'ospedale dei bambini "Vittore Buzzi" di Milano il locale compendio patrimoniale costituito da un'area di metri quadrati 3.550 circa, in via Castelvetro, con sovrastante manufatto » (1913)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a vendere a trattativa privata all'ospedale dei bambini "Vittore Buzzi" di Milano il locale compendio patrimoniale costituito da un'area di metri quadrati 3.550 circa, in via Castelvetro, con sovrastante manufatto ».

Prego il senatore Santalco di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

SANTALCO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli senatori, nel 1973 il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'interno, diede inizio alla costruzione di una nuova caserma di pubblica sicurezza in Milano sull'area demaniale in via Castelvetro, compresa tra due corpi di fabbricati costituenti l'ospedale dei bambini « Vittore Buzzi ». L'ospedale, nel 1974, propose ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia chiedendo l'annullamen-

to dei decreti ministeriali perchè il progetto prevedeva una cubatura (metri cubi 65.000) notevolmente superiore a quella consentita, in quel periodo, dalle prescrizioni del piano regolatore generale (metri cubi 45.000) e inoltre perchè la caserma in costruzione veniva considerata incompatibile con l'ospedale dei bambini: praticamente veniva ad incastrarsi nell'ospedale stesso.

Il Tribunale amministrativo regionale accolse il ricorso e annullò i decreti solo perchè il progetto prevedeva una cubatura notevolmente superiore a quella prescritta dal piano regolatore. Il Ministero dei lavori pubblici contro tale decisione propose appello ancora pendente dinanzi al Consiglio di Stato. Successivamente tra l'Avvocatura dello Stato, incaricata dai Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze, e l'amministrazione dell'ospedale fu raggiunto un accordo che prevede l'alienazione in favore dell'ente ospedaliero dell'area di via Castelvetro e del rustico realizzato in essa per la somma di lire 830 milioni, ritenuta congrua dall'Ufficio tecnico erariale di Milano, in considerazione del fatto che una variante al piano regolatore, nel frattempo intervenuta, ha definitivamente vincolato il suolo demaniale di cui ho detto ad « attrezzature pubbliche a livello intercomunale con specifico segno H », che significa ospedale. A parte l'esito del ricorso pendente presso il Consiglio di Stato, la mutata situazione urbanistica dell'area di via Castelvetro ha consigliato l'opportunità di accogliere la soluzione concordata tra i Ministeri interessati e l'ente ospedaliero. Non si può non evidenziare quanto siano apprezzabili gli scopi di particolare rilevanza sociale che intende raggiungere l'ente ospedaliero. Peraltro va considerato che in base alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, che istituisce il servizio sanitario nazionale, gli enti ospedalieri perdono la personalità giuridica e i loro beni e attrezzature sono trasferiti al patrimonio dei comuni, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali.

Per questi motivi il disegno di legge prevede l'autorizzazione a vendere all'ospedale in questione o eventualmente al comune di Milano l'area ed il rustico di che tratta-

si per gli effetti della legge n. 833 del 1978 e della legge regionale lombarda n. 35 del 1980. Il disegno di legge si è reso necessario perchè il prezzo di vendita, ritenuto tuttora congruo dal competente Ufficio tecnico erariale, è superiore ai 500 milioni, che è il limite previsto dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, quale risulta per effetto delle leggi 19 luglio 1960, n. 757, e 14 ottobre 1974, n. 629, limite entro il quale è consentito all'Amministrazione demaniale di vendere beni immobili statali a trattativa privata in favore di enti o corpi morali. Propongo pertanto l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Mi pare che dopo la relazione del senatore Santalco si possa tutti convenire sull'opportunità di votare favorevolmente una iniziativa pubblica che ha gli intendimenti sociali chiaramente illustrati dal relatore.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico. Ne do lettura:

Articolo unico.

È autorizzata la vendita a trattativa privata in favore dell'ospedale dei bambini « Vittore Buzzi » di Milano, per il prezzo indicato dall'Ufficio tecnico erariale competente come congruo all'atto della stipula del relativo contratto e comunque non inferiore a lire 830.000.000, dell'area patrimoniale sita in detta città, in via Castelvetro, della superficie di metri quadrati 3.550 circa, con soprastante manufatto allo stato rustico, individuata nel Nuovo catasto terreni al foglio 261 mappali 293, 294 e 295.

Nel caso in cui, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sia dichiarata l'estinzione dell'ospedale dei bambini « Vittore Buzzi » di Milano, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale Lombardia 5 aprile 1980, n. 35, la vendita a trattativa privata dell'area patrimoniale indicata nel primo comma del presente arti-

6^a COMMISSIONE

86° RESOCONTO STEN. (29 marzo 1983)

colo si intende autorizzata in favore del comune di Milano, con vincolo di destinazione alla competente unità sanitaria locale, ai sensi dell'articolo 13, primo e secondo comma, e dell'articolo 66, primo comma, lettera *b*), e sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il Ministro delle finanze provvederà alla approvazione del relativo contratto con proprio decreto.

Poichè nessuno domanda di parlare, messo ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16.25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI